



IL COMUNE

Governo e amministrazione della comunità e del territorio

Manuale per consiglieri e assessori comunali

Dispensa n. 1

Gli organi politici e le dinamiche istituzionali

- Il Sindaco: competenze e poteri
- Il Consiglio: competenze, regole di funzionamento. Il Presidente del Consiglio: ruolo, competenze, poteri
- La Giunta: composizione, competenze
- I rapporti fra gli organi di governo
- I rapporti fra le forze politiche nell'ambito del Consiglio e garanzie per le minoranze
- I rapporti fra organi di governo e dirigenti: il principio di separazione fra indirizzo politico e gestione
- Gli amministratori: status, doveri e prerogative

INCONTRI DI FORMAZIONE 2009

GLI ORGANI DI GOVERNO

In aderenza al principio della **separazione** tra **politica e gestione** gli organi elettivi dell'ente vanno tenuti distinti da quelli burocratici per la diversa natura delle loro competenze: di indirizzo e direttive nel primo caso; operative e gestionali nel secondo.

Riguardo agli organi burocratici non esiste una elencazione tassativa; la legge si limita ad introdurre per alcuni di essi l'obbligo di istituzione (Segretario comunale), per altri la semplice facoltà (Responsabilità degli uffici e servizi, Direttore generale).

E' la complessità strutturale ed organizzativa dell'ente, pertanto, a suggerire di volta in volta un apparato burocratico più o meno complesso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Comuni con popolazione superiore ad abitanti	Componenti del Consiglio Comunale		
	Sindaco	Consiglieri	Totale
1.000.000	1	60	61
500.000	1	50	51
250.000	1	46	47
100.000 o capoluogo di provincia	1	40	41
30.000	1	30	31
10.000	1	20	21
3.0000	1	16	17
Altri comuni	1	12	13

Funzionamento

Il Consiglio, nell'esercizio dell'autonomia funzionale e organizzativa di cui è dotato ai sensi dell'art. 38, comma 3, TU disciplina il proprio funzionamento con apposito regolamento consiliare.

Tale regolamento, secondo la norma dell'art. 38, comma 2, TU, deve collocarsi nel quadro dei principi stabiliti dallo **statuto** e deve essere approvato a **maggioranza assoluta**.

Il Testo unico ha definito un "contenuto minimo" del regolamento che deve, quindi, necessariamente disciplinare:

- le modalità per la convocazione (art. 273, comma 6 TU);
- le modalità per la presentazione delle proposte di deliberazione e per la loro discussione;
- il numero di consiglieri necessario per la validità della seduta.

Per la validità della seduta del Consiglio è, infatti, necessaria la presenza del cosiddetto "numero legale" o "quorum strutturale".

L'art. 38 TU prevede che debba esserci la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco. Finché lo statuto non definisce il quorum strutturale, ci si rifà alla previgente normativa che prevede la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati all'ente in prima convocazione.

Con il **regolamento consiliare** i Consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite dal bilancio dell'ente per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti, prevedendo come saranno utilizzate le somme a disposizione e i soggetti che dovranno occuparsi della gestione.

Per garantire l'ottimale funzionamento dell'organo consiliare l'art. 38, comma 3, TU, prevede che i Comuni, con norme regolamentari ad hoc, forniscano ai Consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie e, nei Comuni maggiori, istituiscano strutture idonee di supporto.

Tale ultima ipotesi costituisce solo una eventualità che il legislatore sembra riferire ai Comuni di maggiori dimensioni, tenuti presente i problemi organizzativi e finanziari che essi possono incontrare nella creazione di strutture e unità amministrative dedicate a tempo pieno al funzionamento dell'organo assembleare.

Presidente

Con l'art. 39 TU la figura del Presidente del Consiglio, in particolare nei Comuni di maggiori dimensioni, viene istituzionalizzata, pur non essendo qualificata quale vero e proprio organo dell'ente (ai sensi dell'art. 36 TU restano tali il Consiglio, la Giunta e il Sindaco).

Infatti, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 39 TU, i Consigli comunali dei Comuni con popolazione **superiore a 15.000 abitanti** sono presieduti da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio.

Nei Comuni con popolazione **sino a 15.000 abitanti**, invece, spetta allo statuto prevedere la figura del Presidente del Consiglio.

In caso di mancata previsione, il Consiglio è presieduto dal Sindaco.

Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

Il Presidente è tenuto inoltre ad assicurare "una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri" sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Il presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Sarà compito del regolamento per il funzionamento del Consiglio dettagliare i compiti del Presidente del Consiglio e prevedere, se del caso, un ufficio del Presidente, assegnando ad esso risorse umane e strumentali.

Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni **vicarie** di Presidente del Consiglio sono esercitate dal **consigliere anziano** individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40 TU.

E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73, TU, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 73, comma 1, TU.

Il Presidente del Consiglio deve assumere una **marcata neutralità** rispetto alle forze politiche e non è legato da un rapporto di fiducia con il Sindaco, la Giunta e la maggioranza: per tale motivo la sua revoca non può essere espressione di discrezionalità politica, ma può avvenire solo per ragioni di carattere istituzionale.

Prima seduta

Ai sensi dell'art. 40 TU la prima seduta del Consiglio, nei Comuni con popolazione **superiore ai 15.000** abitanti, è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell'assemblea; la seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto per la comunicazione dei componenti della Giunta e per gli ulteriori adempimenti.

Nei Comuni con popolazione **inferiore ai 15.000** abitanti, la prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dallo stesso fino alla elezione del Presidente dell'assemblea, se previsto dallo statuto.

La prima seduta deve essere convocata nel termine **perentorio di 10 gg. dalla proclamazione** e svolgersi entro **il termine di 10 gg. dalla convocazione**.

Come già detto, il Presidente del Consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il Consiglio nel termine massimo di 20 gg. dalla richiesta formulata da un quinto dei consiglieri o dal Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta.

In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, vi provvede in via sostitutiva il Prefetto, previa diffida (art. 39, comma 5, TU).

Nel corso della prima seduta successiva alla elezione vari sono gli adempimenti da compiersi secondo il quanto previsto dagli articoli 41 e 46 TU:

- l'esame della condizione degli eletti e l'eventuale dichiarazione di ineleggibilità quando sussista qualcuna delle cause previste dal Testo unico contestate dallo stesso Consiglio secondo la procedura di cui all'art. 69;

- l'elezione, nel proprio seno, dei componenti la commissione elettorale comunale;
- la comunicazione da parte del Sindaco della nomina dei componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco.

Secondo quanto disposto dall'art. 46, comma 3, TU entro il termine fissato dallo statuto, e dunque non necessariamente nella prima seduta consiliare, il Sindaco, sentita la Giunta, **presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.**

È lo stesso statuto a disciplinare altresì i modi della partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica della attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori (art. 42, comma 3, TU).

L'art. 38, comma 7, TU stabilisce che le sedute consiliari e delle commissioni sono **pubbliche** salvi i casi previsti dal regolamento.

In occasione di tutte le sedute consiliari vengono esposte all'esterno degli edifici ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea.

Quanto al concreto svolgimento delle sedute consiliari si prevede che, accertata con l'appello fatto dal Segretario la presenza del numero legale nell'adunanza, il Presidente dichiara "aperta" la **discussione**, che si svolge sulle proposte di deliberazione avanzate dal Presidente o dai consiglieri con brevi relazioni.

Si inizia, quindi il dibattito vero e proprio, che è diretto dal Presidente ed al quale possono partecipare tutti i consiglieri, secondo l'ordine in cui hanno fatto richiesta di iscriversi a parlare, ed è disciplinato dal regolamento consiliare.

Al termine della discussione si procede alla **votazione** in forma «palese» o «segreta».

Lo scrutinio ad essa successivo è eseguito dagli scrutatori scelti secondo il regolamento consiliare oppure dal Presidente o estratti a sorte o nominati dai vari gruppi politici.

La proposta di deliberazione risulta approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, è cioè la metà più uno dei voti, altrimenti si intende respinta.

Alle adunanze deve assistere il Segretario, cui è affidata la funzione di verbalizzare tutte le operazioni svolte nel corso della seduta.

A conclusione dell'iter descritto è poi prevista la pubblicazione delle delibere all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, TU).

Attribuzioni

L'art. 42 TU definisce il Consiglio organo di **indirizzo e di controllo politico-amministrativo**, con competenza relativamente agli atti fondamentali per la vita dell'ente.

Il Consiglio comunale è un organo:

- **rappresentativo** dell'ente ed impegna l'ente stesso mediante atti che promanano della sua volontà ed hanno rilevanza esterna;
- **collegiale**, nel senso che è composto da più persone fisiche ma, nello stesso tempo, è un centro unitario di poteri dell'ente;
- con **funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo** e con competenze limitate agli atti fondamentali indicati nell'art. 42 TU.

In particolare, il Consiglio ha **competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali** :

- statuti dell'ente e delle aziende speciali; regolamenti, salva l'ipotesi dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e servizi;
- programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione ed eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere nelle dette materie;
- convenzione tra i Comuni e tra Comuni e Province; costituzione e modificazione di forme associative;
- istituzione e determinazione dei compiti e delle norme per il funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni ed aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzioni¹;
- istituzione ed ordinamento dei tributi (con esclusione della determinazione delle relative aliquote riservata alla Giunta) e disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti,
- sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale ed emissione di prestiti obbligazionari;

¹ A seguito di interpretazioni spesso restrittive rispetto a questa competenza del Consiglio comunale è opportuno che lo Statuto precisi che non solo la "costituzione" e le "partecipazioni", ma anche le relative variazioni (ad esempio, modifiche nell'assetto azionario) devono essere oggetto di deliberazione consiliare

- spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- acquisti, alienazioni immobiliari e relative permutate;
- appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui all'art. 42 TU non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune o della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica da parte dell'organo consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Come si vede, le **competenze** riservate al Consiglio comunale e provinciale possono raggrupparsi sostanzialmente in tre ordini, e cioè:

- una **potestà normativa e pianificatoria generale**, con l'approvazione di statuti, regolamenti, bilanci, piani e programmi di carattere finanziario e territoriale-urbanistico;
- competenze in merito **all'assetto istituzionale degli enti**, sia sotto il profilo associazionistico, che sotto quello del decentramento e delle partecipazioni;
- **poteri in materia di organizzazione istituzionale dei pubblici servizi.**

Inoltre, ai sensi dell'art. 42, comma 3, TU, il Consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa alla **definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche** da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

Oltre a quanto previsto dall'art. 42 TU il Consiglio esercita altre competenze quali:

- surrogazione dei consiglieri (art. 38, commi 4 e 8, TU);
- dichiarazione di sopravvenuta ineleggibilità o incompatibilità dei consiglieri;
- elezione del Collegio dei revisori o del revisore (art. 234 TU);
- elezione del Presidente del Consiglio (art. 39 TU);
- incremento e diminuzione dei gettoni di presenza dei consiglieri.

Consiglieri comunali

Una volta entrati in carica all'atto della proclamazione i consiglieri comunali fanno parte a tutti gli effetti del Consiglio e sono qualificati come "**funzionari onorari di carattere elettivo**".

Il membro del Consiglio ha **diritto**, a norma dell'art. 43 TU di:

- prendere l'iniziativa relativamente ad ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio (comma 1);
- presentare interrogazioni e mozioni e ogni istanza di sindacato ispettivo.

Il Sindaco gli assessori delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e alle istanze presentate dai consiglieri.

Spetta allo statuto e al regolamento fissare le modalità di presentazione di tali atti (commi 1 e 3);

- chiedere, qualora la richiesta provenga da 1/5 dai consiglieri, la convocazione del Consiglio che deve riunirsi in un termine non superiore a venti giorni a norma dell'art. 39, comma 2, TU;
- ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso che risultino utili all'espletamento del mandato.

Commissioni consiliari

In base a quanto previsto dall'art. 38, comma 6, TU, "quando lo statuto lo preveda, il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori".

Si possono individuare diversi tipi di commissioni:

- commissioni **permanenti**, con competenze limitate a determinate materie, che operano allo scopo di semplificare e velocizzare le procedure di approvazione (es.: le commissioni per gli affari istituzionali, per la programmazione, la finanza e il bilancio, urbanistica, ecc.);
- commissioni **speciali**, finalizzate allo studio di problematiche specifiche;
- commissioni **di indagine**, introdotte dalla legge 81/1993 e istituite – a norma dell'art. 44, comma 2, TU – mediante voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; loro compito è vigilare sull'operato dell'amministrazione.

I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.

Condizione necessaria per l'istituzione e composizione delle commissioni è che venga rispettata, per mezzo del criterio proporzionale, la composizione delle forze politiche del Consiglio.

Ciò rende chiaramente evidente che i componenti le commissioni debbano essere necessariamente dei consiglieri.

Nulla osta a che nello svolgimento delle competenze affidate alle commissioni i consiglieri siano assistiti da tecnici ed esperti della materia da esaminare, ma a questi ultimi è preclusa qualsiasi forma di partecipazione alla formazione della volontà della commissione.

Nel rispetto di questi limiti, ed in conformità alla loro natura già evidenziata, "le commissioni potranno assumere in concreto fisionomie diversificate sulla base della disciplina dei poteri che è rimessa al regolamento, insieme a quella dell'organizzazione e delle forme di pubblicità".

L'art. 44, comma 1, TU, ha previsto che lo statuto specifichi "**le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze**", indicando anche, espressamente una delle misure che esprimono tali forme di garanzia e di partecipazione, e cioè l'attribuzione **alle opposizioni della presidenza delle commissioni consiliari** aventi funzioni di **controllo o di garanzia**, ove costituite.

Cause di cessazione dalla carica di consigliere

E' opportuno distinguere le cause di cessazione dalla carica di consigliere dalle cause di cessazione anticipata dell'intero Consiglio.

Infatti i consiglieri possono cessare dalla carica, singolarmente, a prescindere dalle sorti dell'intero Consiglio, in caso di:

a) **decesso**;

b) **decadenza**.

Essa si verifica per:

- cause di ineleggibilità verificatesi dopo l'elezione;
- cause di incompatibilità successive alle elezioni;
- mancato intervento, senza giustificati motivi, ai lavori del Consiglio.

Secondo il comma 4 dell'art. 43 TU, lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative;

- altre incapacità contemplate dalla legge;

c) **rimozione**.

Il provvedimento di rimozione dei consiglieri viene adottato con decreto, su proposta del Ministro dell'interno, nei casi previsti dall'art. 142 TU;

d) **dimissioni**.

A tal proposito, il comma 8 dell'art. 38 TU, dispone che ogni consigliere che intenda presentare le dimissioni deve indirizzarle al Consiglio. Tali dimissioni devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla **surroga** dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Il motivo per il quale si procede alla surroga tramite deliberazioni separate è anche quello di scongiurare il pericolo di atti finalizzati allo scioglimento dell'organo consiliare.

In ogni caso non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 TU.

La surrogazione avviene attribuendo il seggio vacante al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Nel caso di sospensione di un consigliere (art. 59 TU) il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla sua sostituzione affidando la **supplenza** del seggio al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggiore numero di voti.

La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione; qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Comuni con popolazione superiore ad abitanti	Componenti del Consiglio Comunale			Assessori		Giunta Comunale		
	Sindaco	Consiglieri	Totale	1/3 componenti	Numero	Sindaco	N. max	Tot. Componenti
				CC	massimo		Assessori	Giunta
1.000.000	1	60	61	20,33	16	1	16	17
500.000	1	50	51	17	16	1	16	17
250.000	1	46	47	15,67	16	1	16	17
100.000 o capoluogo di provincia	1	40	41	13,67	14	1	14	15
30.000	1	30	31	10,33	10	1	10	11
10.000	1	20	21	7,00	7	1	7	8
3.000	1	16	17	5,67	6	1	6	7
Altri comuni	1	12	13	4,33	4	1	4	5

La Giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmicamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il sindaco, e comunque non superiore a sedici unità.

La Giunta comunale è **l'organo esecutivo dell'Ente locale** con competenza **autonoma**, seppur **residuale**, su tutte le materie non espressamente attribuite dalla legge o dallo statuto agli altri organi.

I componenti della Giunta comunale vengono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

Contestualmente, tra gli stessi assessori, il Sindaco nomina un vicesindaco.

Nei Comuni con popolazione **superiore a 15.000** abitanti la carica di assessore è **incompatibile** con quella di consigliere comunale.

Nei Comuni con popolazione **inferiore a 15.000 abitanti** gli assessori sono scelti, di norma, tra i consiglieri; dopo la nomina conservano la carica di consiglieri.

Lo statuto può prevedere la nomina **di assessori esterni al Consiglio**.

Il Sindaco sceglie gli assessori "esterni" al Consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di **candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere**.

Competenze

La competenza della Giunta (art. 48 TU) consiste **nell'adozione di tutti gli atti di indirizzo, programmazione e controllo politico-amministrativo non riservati** al Consiglio, al Sindaco o agli organi di decentramento, con **l'esclusione di tutti i provvedimenti gestionali imputabili** (art. 107 TU), esclusivamente ai dirigenti.

La Giunta inoltre:

- collabora con il Sindaco all'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
- riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività;
- svolge nei confronti del Consiglio attività propositiva e di impulso;
- presenta, allegata al rendiconto, una relazione illustrativa che esprime la valutazione di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti (art. 151, comma 6, TU);
- determina le aliquote dei tributi (art. 42, comma 2, lett. f), TU);
- stipula i mutui espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio;
- adotta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Su ogni proposta di deliberazione – che non sia mero atto di indirizzo – sottoposta alla Giunta (e al Consiglio) l'art. 49 TU richiede il parere in ordine alla **regolarità tecnica** del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria in ordine alla **regolarità contabile** se essa comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Ove l'ente non abbia i responsabili dei servizi il parere è espresso dal Segretario in relazione alle sue competenze.

Scioglimento

Prima della scadenza del mandato può verificarsi la decadenza della Giunta che può derivare:

- dall'approvazione di una **mozione di sfiducia** (art. 52 TU), votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco; essa viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni nella sua presentazione. Un volta approvata la mozione, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un **commissario** ai sensi dell'art. 14 TU;
- **impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco** (art. 53, TU).
In tal caso si verificano gli stessi effetti della mozione di sfiducia e cioè, oltre alla decadenza dell'intera Giunta, anche lo scioglimento del Consiglio (art. 53, comma 1, TU). In tal caso il Consiglio e la Giunta restano in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino ad allora le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.
L'ipotesi delle **dimissioni** del Sindaco non costituisce, per l'art. 53, comma 3, TU, una fattispecie cui è collegata la decadenza della Giunta; ciò comporta che essa resta in carica per il disbrigo degli affari correnti;
- **scioglimento del Consiglio** nelle ipotesi contemplate dall'art. 141 TU.
Lo scioglimento del Consiglio determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco (art. 53, comma 4, TU).

IL SINDACO

Il Sindaco è un organo individuale (**monocratico**) del Comune, costituito, cioè, da una sola persona fisica.

La persona del Sindaco ha una duplice veste, essendo contemporaneamente:

- **capo dell'Amministrazione comunale;**
- **ufficiale di Governo**, cioè organo periferico dell'amministrazione statale e rappresentante del governo in sede locale.

Il Sindaco dura in carica cinque anni (art. 51, comma 1, TU) e può essere rinnovato alla carica alle successive elezioni; tuttavia chi è stato Sindaco per **due mandati consecutivi** non è immediatamente rieleggibile.

Il comma 3 dell'art. 51 TU consente un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per una causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana (art. 50, comma 11, TU).

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla ogni qualvolta la città sia rappresentata in cerimonie ufficiali.

Competenze generali

Le attribuzioni del Sindaco in qualità di organo di vertice dell'Amministrazione locale, indicate dallo stesso art. 50, possono così sintetizzarsi:

- **rappresentare l'ente;**
- **convocare e presiedere** la Giunta, nonché il Consiglio quando non è previsto un Presidente;
- **sovrintendere** al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- **sovrintendere** all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- **provvedere**, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune in seno a enti, aziende ed istituzioni;
- **nominare** i responsabili degli uffici e dei servizi, oltre ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 TU nonché dagli statuti e regolamenti comunali.

Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro **45 gg.** dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

- **esercitare** ulteriori funzioni ad essi attribuite da norme di legge e di regolamento, nonché dallo statuto, ferme restando quelle che l'art. 107 TU ritiene di pertinenza dirigenziale;

Al Sindaco, in particolare in qualità di autorità locale, sono conferite ulteriori attribuzioni quali:

- **coordinare e riorganizzare**, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli **orari** degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali dell'utenza (art. 50, comma 7, TU).

Sull'argomento era già intervenuta la legge 8 marzo 2000, n. 53 che, tra le altre disposizioni, ha disciplinato il **piano territoriale degli orari**, finalizzato a perseguire il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.

Si tratta di uno strumento unitario per finalità ed indirizzi, articolato in progetti anche sperimentali, relativi al funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi urbani e alla loro graduale armonizzazione e coordinamento;

- **comminare** le sanzioni amministrative per la trasgressione dei regolamenti comunali;
- **dirigere e coordinare** i servizi di protezione civile.

Sono trasferite al Sindaco, in via esclusiva, le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del d.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66 (Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996), avvalendosi dei mezzi tecnici individuati nei piani provinciali di emergenza.

- **adottare ordinanze contingibili² e urgenti** in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, ovvero assumere le misure necessarie preliminari all'intervento dello Stato o delle Regioni quando l'emergenza interessi il territorio di più Comuni.

Le competenze sindacali in materia di edilizia sono di **pertinenza dirigenziale**, come previsto dagli articoli 78 e 107 TU.

Ufficiale di Governo

Il Sindaco, in qualità di ufficiale di Governo, e, dunque, **organo decentrato dello Stato**, come stabilito dagli artt. 14 e 54 TU, è competente per le seguenti materie:

- **stato civile**: in quanto ufficiale di stato civile, il Sindaco è preposto alla tenuta dei registri di stato civile e al rilascio delle relative certificazioni;
- **anagrafe**: in quanto ufficiale dell'anagrafe, il Sindaco provvede alla tenuta del registro della popolazione;

² E' **contingibile** il provvedimento che trova origine da un evento di carattere accidentale ed eccezionale, non previsto né prevedibile e a carattere temporaneo. Condizione fondamentale per la sua adozione è la presenza di un pericolo imminente

- **leva militare:** pur in presenza dell'abrogazione del servizio di leva obbligatorio (legge n. 331/2000), i Comuni continuano a svolgere le attività per la formazione e l'aggiornamento delle liste di leva (art. 11 ter, D.lgs n. 236/2003);
- **servizi elettorali:** la legge di semplificazione amministrativa (legge 340/2000) prevede, all'art. 26, che nei Comuni con popolazione **inferiore a 15.000 abitanti** il Sindaco assuma la carica di ufficiale elettorale, salvo l'ipotesi di delega di tale funzione al Segretario comunale o a un funzionario del Comune, ovvero in caso di assenza o impedimento del Sindaco con successiva sostituzione da parte del vicesindaco e, in via subordinata, dal consigliere anziano;
- **statistica:** sovrintende alle operazioni di censimento e di rilevazione statistica;
- **ordine pubblico:** è tenuto ad informare il Prefetto di episodi suscettibili di interesse per l'ordine pubblico ed a prendere urgenti³ ed adeguati provvedimenti tesi al mantenimento o al ripristino dell'ordine pubblico;
- **pubblica sicurezza:** nei Comuni nei quali non sia presente un commissariato di polizia, il Sindaco è l'autorità locale di pubblica sicurezza.

Il Sindaco, quale ufficiale di Governo può adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, **provvedimenti contingibili ed urgenti** al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; il Sindaco può richiedere al Prefetto, qualora occorra, l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione dei relativi ordini (art. 54, comma 2, TU).

Nell'adottare tali provvedimenti in casi di emergenza connessi con il traffico e con necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici o addirittura gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio (art. 54, comma 3, TU).

Inoltre, la legge 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), agli artt. 6 e 9 attribuisce un potere di ordinanza in materia di tutela sanitaria e ambientale, prevedendo che il Sindaco possa, con provvedimento motivato, qualora sussistano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, ordinare il ricorso temporaneo (indicando, quindi, un preciso termine finale) a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale e totale di determinate attività.

Il Decreto Legge 11/2009 estende anche ai pericoli per la "**sicurezza urbana**" la facoltà del sindaco di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, facoltà oggi prevista solo per eliminare

³ E' urgente il provvedimento che mira a soddisfare una esigenza che non può essere fronteggiata con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento giuridico. La sua applicazione deve quindi avvenire immediatamente, per rimuovere o ripartire i pericoli ed i danni temuti per l'interesse generale.
pubblici esercizi e dei servizi pubblici o addirittura gli orari di apertura al pubblico

gravi pericoli all'incolumità pubblica, rafforzando la collaborazione tra sindaco e prefetto. Il primo, infatti,

comunica l'adozione di provvedimenti che riguardano la sicurezza al prefetto, che può intervenire, in una visione strategica, con tutti gli strumenti ritenuti necessari. In particolare per evitare uno spostamento di attività illecite da un Comune all'altro, il prefetto, nel caso di provvedimenti adottati dal sindaco sulla sicurezza, può indire una conferenza alla quale partecipano i sindaci, il Presidente della provincia e altri soggetti interessati.

La **motivazione** dell'ordinanza deve contenere tutti gli elementi necessari che dimostrino la contingibilità, l'urgenza e l'interesse pubblico che ne hanno reso necessaria l'emanazione.

Se l'ordinanza contingibile e urgente adottata è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Nelle materie in cui esercita attribuzioni per servizi di **competenza statale** il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle stesse funzioni al Presidente del Consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il Sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

Di fronte ad un **inadempimento** da parte del Sindaco nell'adottare misure contingibili ed urgenti, il Prefetto può esercitare un potere ispettivo anche per indagini relative a servizi di carattere generale e procedere al controllo sostitutivo del Sindaco a mezzo di un commissario che agisce a spese dell'ente.

Vice-sindaco

Ai sensi dell'art. 46 TU il Sindaco – come detto più sopra – nomina tra gli assessori, rispettivamente, un vicesindaco che opera in caso di **impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso**, oppure in caso di **assenza o impedimento temporaneo**, o nell'ipotesi di sospensione di diritto (art. 59 TU) del capo dell'amministrazione comunale (art. 53 TU).

In generale, può affermarsi che **non sussistono norme che limitano i poteri del vicesindaco**, anche in virtù dell'esigenza di continuità dell'azione amministrativa che esige la presenza di un soggetto capace di adottare i provvedimenti necessari nell'interesse pubblico: egli, pertanto, è legittimato anche a procedere alla nomina (o revoca) degli assessori, potendo svolgere tutte le funzioni attribuite al titolare della carica.

In tale ottica è stata ritenuta applicabile nei confronti del vicesindaco il disposto dell'art. 64 TU, che preclude al coniuge, ai parenti e agli affini del Sindaco la possibilità di far parte della Giunta; inoltre, per il periodo di concreto esercizio dei poteri sostitutivi percepisce un'indennità pari a quella spettante al Sindaco.

STATUS DEGLI AMMINISTRATORI

Condizione giuridica

L'art. 78 TU pone a carico degli Amministratori locali il dovere di:

- **imparzialità** e di buona amministrazione nell'esercizio delle loro funzioni;
- **intangibilità** della distinzione tra funzioni, competenze e responsabilità dell'ambito gestionale rispetto a quello politico;
- **astensione** nella discussione e nella votazione di delibere nelle quali risultino coinvolti interessi propri o di parenti ed affini fino al quarto grado.

Tale obbligo è incluso in caso di provvedimenti di carattere generale, quali ad esempio i piani urbanistici (comma 2). Ai sensi dell'art. 87 TU la suddetta disposizione trova applicazione anche per i componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali, anche consortili.

- **rinuncia** all'esercizio di attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica per gli **assessori comunali** competenti in materia urbanistica, edilizia e di lavori pubblici.

Tale previsione sembra riferirsi ad ogni attività di lavoro autonomo concernente l'edilizia e quindi non solo la libera professione di ingegnere, architetto, geometra, geologo, urbanista od altra equivalente, ma anche l'attività di imprenditore edile o di agente immobiliare.

Inoltre, al Sindaco, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali è **vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti** o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi Comuni (art. 78, comma 5 TU).

Gli Amministratori lavoratori dipendenti, pubblici o privati, non possono essere trasferiti, se non per consenso espresso, durante l'esercizio del mandato (art. 78, comma 6 TU).

Permessi e licenze (art. 79 TU)

I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che siano **consiglieri** comunali, provinciali, metropolitani, delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni, delle Circoscrizioni dei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di **assentarsi dal posto di lavoro per l'intera giornata** in cui sono convocati i rispettivi Consigli, fruendo così di un permesso retribuito.

Per le assemblee che si tengono in orario serale ai predetti lavoratori spetta riprendere il lavoro non prima delle ore 8 del giorno successivo, mentre se l'adunanza si protrae oltre la mezzanotte, essi hanno diritto di assembrarsi per l'intera giornata successiva (comma 1).

I lavoratori dipendenti che siano componenti delle **Giunte** comunali, provinciali, metropolitane, delle Comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei Consigli circoscrizionali, dei Municipi, delle Unioni dei Comuni e dei consorzi fra Enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari, delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di **assentarsi dal servizio per quanto tempo dura la riunione**

dell'organo di cui fanno parte. Tale previsione comprende anche il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro (comma 3).

Oltre ai permessi di cui sopra ai componenti degli organi esecutivi dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Unioni di Comuni, delle Comunità montane e dei consorzi fra Enti locali, ai Presidenti dei Consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché ai Presidenti dei gruppi consiliari dei Comuni con popolazione **superiore a 15.000 abitanti** è riconosciuto il diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un **massimo di 24 ore lavorative al mese**, elevate **a 48 per i Sindaci** dei Comuni con popolazione **superiore a 30.000 abitanti** (comma 4).

Ai sensi dell'art. 80 TU le assenze dal servizio previste dai primi quattro commi dell'art. 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro; gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche.

Al riguardo il Comune, deve rimborsare quanto corrisposto dal datore di lavoro per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore; il rimborso, esente da IVA, deve essere effettuato dall'ente entro **trenta giorni** dalla richiesta.

Nulla è dovuto agli enti pubblici non economici a rimborso dei permessi goduti dai loro dipendenti (D.L. 27.12.2000, n. 392, art. 2 bis).

I lavoratori dipendenti, inoltre, hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino al massimo di 24 ore lavorative mensili laddove risultino necessarie per l'espletamento del mandato.

Il comma 6 dell'art. 79 TU stabilisce che l'attività e i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere documentati mediante attestazione dell'ente.

L'art. 85 TU estende la disciplina dei permessi al trattamento dei lavoratori pubblici e privati anche per la partecipazione alle riunioni delle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra Enti locali.

Le spese che gli enti sostengono per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni di cui il Comune fa parte ricadono sul bilancio degli stessi.

Fino all'approvazione della riforma dei servizi pubblici locali le disposizioni dell'art. 85 del TU si applicano anche ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili (art. 87 TU).

Indennità (art. 82 TU)

Al Sindaco anche metropolitano, al Presidente della Provincia, al Presidente della Comunità montana, ai Presidenti dei Consigli circoscrizionali, ai Presidenti dei Consigli comunali e provinciali, nonché ai componenti degli organi esecutivi dei Comuni e, ove previste, delle loro articolazioni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Comunità montane, delle Unioni di Comuni e dei consorzi fra Enti locali spetta **un'indennità di funzione** determinata con decreto del Ministro dell'Interno, di concreto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

L'indennità di funzione **è dimezzata per i lavoratori dipendenti**, titolari delle cariche di cui sopra che **non hanno richiesto l'aspettativa**.

La nuova disciplina mantiene l'indennità intera, oltre che per i lavoratori dipendenti in aspettativa senza assegni, per tutti gli amministratori che sono in condizioni di lavoratori autonomi, pensionati, casalinghe, studenti militari, privi di occupazione.

Si ritiene che l'indennità in misura intera competa anche agli amministratori, lavoratori dipendenti, che sono stati collocati in cassa integrazione guadagni od in mobilità dall'azienda con la quale hanno un rapporto di lavoro ed alla quale non possono richiedere il collocamento in aspettativa non retribuita, né permessi retribuiti. Il lavoratore fruisce temporaneamente di indennità dall'Inps, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e si trova nella posizione di "non occupato" e come tale non soggetto al "dimezzamento" dell'indennità di funzione.

Le indennità nonché il regolamento che le disciplina è contenuto nel **D.M. 4 aprile 2000, n. 119**. Lo stesso decreto definisce l'integrazione dell'indennità dei sindaci a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

Il decreto ministeriale prevedeva inizialmente il rinnovo ogni tre anni per adeguare la misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'Istat di variazione del costo della vita.

L'art. 1 comma 54 della Legge 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) ha rideterminato una riduzione nella misura del **10%** rispetto all'ammontare delle indennità risultati al 30/07/2005.

Il DL 112/2008 convertito nella Legge 113/2008, agli art. 61 comma 10 e 76 comma 3 prevede, rispettivamente:

- la "**sospensione fino al 2011 della possibilità di incremento delle indennità prevista nel comma 10 dell'art. 82 TU**", e più precisamente il congelamento fino a quella data del meccanismo di adeguamento triennale, in base alle variazioni Istat del costo della vita, del decreto ministeriale che prevede le indennità per gli amministratori locali

CORSO DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI LOCALI

- la modifica del comma 11 del medesimo art. 82, con l'eliminazione della possibilità degli organi degli Enti locali di incrementare le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti di Provincia, agli Assessori comunali e provinciali ed ai Presidenti delle Assemblee.

I consiglieri comunali, circoscrizionali e delle Comunità montane hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e commissioni; tuttavia, in **nessun caso l'ammontare** percepito nel corso di un **mese da un consigliere** può superare l'importo **pari un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo Sindaco.**

Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le suddette indennità non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.

Il gettone di presenza per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

Non sono cumulabili le indennità e i gettoni di presenza dovuti per mandati elettivi presso Enti diversi e ricoperti dalla stessa persona.

Indennità mensile di funzione degli Amministratori comunali

Comune Classe demogr. Abitanti	Sindaco			Vicesindaco			Assessore			Presidente del Consiglio	
	Indennità intera	Indennità dimezz.	% (1)	Indennità intera	Indennità dimezz.	% (1)	Indennità intera	Indennità dimezz.	% (1)	Indennità intera	Indennità dimezz.
fino a 1.000	1.291,14	645,57	15	193,67	96,84	10	129,11	64,56	5	64,56	32,28
da 1.001 a 3.000	1.446,08	723,04	20	289,22	144,61	15	216,91	108,46	10	144,61	72,30
da 3.001 a 5.000	2.169,12	1.084,56	20	433,82	216,91	15	325,37	162,68	10	216,91	108,46
da 5.001 a 10.000	2.788,87	1.394,44	50	1.394,43	697,22	45	1.254,99	627,50	10	278,89	139,44
da 10.001 a 15.000 (2)	3.098,74	-	-	-	-	-	-	-	10	309,87	154,94
da 10.001 a 30.000	3.098,74	1.549,37	55	1.704,31	852,15	45	1.394,43	697,22	(2)	1.394,43	697,22
da 30.001 a 50.000	3.460,26	1.730,13	55	1.903,14	951,57	45	1.557,12	778,56	-	1.557,12	778,56
da 50.001 a 100.000 e capoluoghi di provincia fino a 50.000	4.131,66	2.065,83	75	3.098,74	1.549,37	60	2.478,99	1.239,50	-	2.478,99	1.239,50
da 100.001 a 250.000 e capoluoghi di provincia da 50.001 a 100.000	5.009,63	2.504,82	75	3.757,22	1.878,61	60	3.005,78	1.502,89	-	3.005,78	1.502,89
da 250.001 a 500.000 e capoluoghi di provincia da 100.001 a 250.000	5.784,32	2.892,16	75	4.338,24	2.169,12	65	3.759,81	1.879,90	-	3.759,81	1.879,90
oltre 500.000, compresi i comuni capoluogo di regione e comuni di cui all'art. 23 del TUEL con oltre 250.000 abitanti	7.788,50	3.899,25	75	5.848,87	2.924,44	65	5.069,02	2.534,51	-	5.069,02	2.534,51

(1) Le percentuali sono riferite alle indennità intere e dimezzate del sindaco.

(2) Presidente del consiglio comunale: fino a 1.000 abitanti = 5% I.F. del sindaco; da 1.001 a 15.000 abitanti = 10% dell'I.F. del sindaco; oltre 15.001 abitanti l'indennità è pari a quella degli assessori dei comuni della stessa classe demografica.

Rimborsi spese e indennità di missione (art. 84 TU)

Agli Amministratori che si allontanano, per esplicare il loro mandato, dal **sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute**, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze.

In seguito alla richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione, il dirigente competente provvede alla liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione.

Le missioni devono essere preventivamente autorizzate dal capo dell'amministrazione per i componenti degli organi esecutivi, ovvero dal Presidente del Consiglio nell'ipotesi di consiglieri.

Per gli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo ente, è previsto il rimborso delle sole spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

I Consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese sostenute, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.

Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi; disposizioni fiscali e assicurative (art. 86 TU) –

I sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, **assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali**, assistenziali e di ogni altra natura.

Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni dell'art. 26, comma 1, della legge 724/1994, che sopprime i regimi fiscali particolari concernenti le indennità per lo svolgimento di funzioni pubbliche.

Il comma 5 dell'art. 86 TU, inoltre, prevede la possibilità per i Comuni, le Province, le Comunità montane, le Unioni di Comuni e i consorzi fra Enti locali di assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.